



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 7 (Atto di Ginevra)

Tasse di designazione

(1) [Tasse di designazione prescritte] Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, le tasse prescritte includono una tassa di designazione per ogni Parte contraente designata. (2) [Tassa di designazione individuale] Ogni Parte contraente il cui ufficio è un ufficio d'esame e ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può notificare al Direttore generale, tramite una dichiarazione, che per ogni domanda internazionale nella quale essa è designata, nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda internazionale, la tassa di designazione prescritta di cui al paragrafo 1 sia sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Tale importo può essere fissato da detta Parte contraente per il periodo iniziale di protezione e per ciascun periodo di rinnovo o per il periodo massimo di protezione autorizzato dalla Parte contraente interessata. Tuttavia, l'importo non può superare quello che l'Ufficio di detta Parte contraente avrebbe diritto a ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione da detto importo della somma risparmiata attraverso la procedura internazionale. (3) [Trasferimento delle tasse di designazione] Le tasse di designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasferite dall'Ufficio internazionale alle Parti contraenti a favore delle quali sono state versate.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it